



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Regolamento Imposta di Soggiorno

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2021

Art. 1
Istituzione dell'imposta

1. E' istituita nel Comune di Menfi l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", al fine di finanziare interventi in materia di turismo.
2. Il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare le tre seguenti aree di intervento:
 - **Macroarea 1.** Servizi ed infrastrutture, eventi e promozione
 - **Macroarea 2.** Interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive
 - **Macroarea 3.** Contributi alle associazioni fondazioni, che promuovono il turismo
3. La **Macroarea 1** relativa a "Servizi ed infrastrutture" è suddivisa nelle seguenti aree di intervento:
 - a. Trasporto pubblico e mobilità;
 - b. Viabilità;
 - c. Accessibilità aree turistiche e spiagge pubbliche;
 - d. Arredo urbano;
 - e. Aree verdi, parchi pubblici, ville e giardini, aree gioco;
 - f. Smart city, innovazione e progettazione;
 - g. Servizio di assistenza bagnanti;
 - h. Spese per il mantenimento degli standard di qualità legato ai maggiori flussi turistici.
 - i. Promozione e marketing con figure altamente professionali, tecniche e strumenti innovativi per la creazione di un'offerta turistica affinché venga garantito un ritorno reale che incida sul territorio comunale;
 - j. Inycon ed altre feste e sagre.
4. Gli interventi di cui alla **Macroarea 2** saranno proposti da un tavolo tecnico composto da:
 - Due componenti dell'Amministrazione Comunale;
 - Dal Presidente e da un Componente del Direttivo della consulta del Turismo;
 - Da un Rappresentante per ciascuna associazioni alberghiere ed extralberghiere di operatori turistici rappresentative ciascuna di almeno il 30% dei posti letto o alberghieri o extralberghieri disponibili nel territorio di Menfi e, comunque, nel caso in cui nessuna associazione raggiunga tale percentuale, dalle due associazioni alberghiere ed extralberghiere maggiormente rappresentativa in numero di posti letto;
 - Dal Presidente o suo delegato della Proloco di Menfi;
5. La **Macroarea 3** relativa a "Contributi alle associazioni fondazioni, che promuovono il turismo" si riferisce a contributi per attività e/o manifestazioni di richiamo turistico promossi da Associazioni e Fondazioni, regolarmente costituite che:
 - a) siano alberghiere o extralberghiere
 - b) abbiano come unico scopo rilevabile nell'oggetto sociale la promozione del turismo nel territorio di Menfi.
6. Il Tavolo Tecnico avrà il compito di redigere e/o esaminare le progettualità che investono le Macro Aree 2 e 3 , proponendo alla Giunta Comunale una graduatoria

dei migliori progetti per area tematica che sia di indirizzo per la distribuzione delle risorse.

7. Il gettito dell'imposta sarà destinato per il 70% all'Area Tematica 1 ed il restante 30% sarà suddiviso in misura percentualmente identica alle restanti Due Macro aree.
8. Gli interventi proposti al Tavolo Tecnico, convocato dall'Amministrazione Comunale almeno due volte l'anno, vengono approvati con funzione di indirizzo non vincolanti.
9. Il Presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Menfi di seguito elencate :
 - a) Strutture alberghiere (alberghi, motels, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e residenze turistico-alberghiere).
 - b) Strutture extra-alberghiere (affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, Bed & Breakfast, agriturismi e campeggi).

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Menfi, come definite, in linea di principio, dalla normativa regionale in materia di turismo (L.R. n.27/96 e successive modifiche e integrazioni) e in materia di attività agrituristiche.
2. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art.1 comma 2 lett. c) della Legge n.431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza un pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi strumentali

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe della Popolazione del Comune di Menfi.
2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5- ter del D.L. 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni, Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dal presente regolamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 4

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Menfi;

- b) I minori entro il sedicesimo anno di età;
 - c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1 comma 2;
 - d) Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
 - e) I disabili ai sensi dell'art.3 della Legge 2n.104/92 unitamente a 2 accompagnatori per ogni disabile.
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;
 - g) I partecipanti agli Educational Tours organizzati da Tour Operators e Agenzie di Viaggio a scopo promozionale;
 - h) Giornalisti che rappresentano testate nazionali ed internazionali e di settore ospitati dalle strutture ricettive, che attraverso i loro articoli promuovono la Città di Menfi e il suo territorio (il tutto dovrà essere accompagnato da apposita documentazione);
 - i) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - j) Gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia Statali e Locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed alla Protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - K) Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Menfi e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano agli eventi;
2. Le esenzioni di cui alle lett. c e d dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle Strutture ricettive di cui all'art.1, mentre per tutte le altre ipotesi il gestore dovrà verificare ed acquisire la documentazione giustificativa prodotta dal cliente (a titolo di esempio: fotocopie dei documenti di riconoscimento e degli altri titoli esentativi L. 104, tesserini di qualifica, ecc....).
 3. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - a. Partecipanti a gite scolastiche;
 - b. Gruppi organizzati di almeno 15 persone.

Art.5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi anche se effettuati presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.
2. L'imposta di soggiorno è applicabile dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, l'imposta di soggiorno è determinata secondo criteri di gradualità
3. L'imposta di soggiorno è applicabile sulla base delle seguenti tipologie di strutture recettive, riferite al costo per persona per singolo pernottamento al netto di Iva:

Tipologia	Tassa 2020
Alberghi 5 stelle o superiori	€. 4,00
Alberghi 4 stelle	€. 3,00
Alberghi 3 stelle	€. 2,00
Alberghi 1-2 stelle	€. 1,00
Residenze turistico-alberghiere - Residence	€. 2,00
Case vacanza - Agriturismo	€ 1,50
B & B - Affittacamere	€2,00
Ostelli della Gioventù – Campeggi -Strutture ricettive all'aperto	€0,50
Case per ferie o unità abitative ad uso turistico – attività assimilate	€. 1,50

4. Per i campeggi, le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan e gli ostelli in deroga alle classi tariffarie di cui sopra, la determinazione dell'imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a € 0,50 per persona e per notte di soggiorno.
5. Le modifiche dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita delibera da adottarsi entro il 31 Ottobre dell'anno precedente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ampiamente definite al precedente articolo 1.
6. In mancanza della delibera del comma precedente, si applicano le tariffe ultime approvate.

Art.6

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Menfi, ovvero in via subordinata, il diverso soggetto che incassa il canone o corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore della struttura ricettiva (soggetto responsabile degli obblighi strumentali), dichiara e comunica all'Ufficio Tributi/Turistico del Comune di Menfi, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti secondo quanto previsto all'art.4.
3. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa per via telematica o cartacea con apposita modulistica predisposta dall'Ente.
4. I gestori delle strutture ricettive e i gestori o possessori dell'immobile locato, che si avvalgono del versamento ordinario ,sono, altresì, tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 180,comma 4, del D.L. 19.05.2020,n.34;
5. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. I gestori delle strutture ricettive, hanno l'obbligo di registrare gli ospiti, tramite il software fornito dal Comune di Menfi , durante il periodo di permanenza e comunque prima del check-out.

Art.7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura provvederà alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Menfi.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre su apposito conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Menfi.
4. Contestualmente alla comunicazione telematica o cartacea, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Menfi del conto gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art.8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006 n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo
3. Al fine di evitare comportamenti elusivi, concorrenza sleale ed alterazione del mercato nei confronti di attività turistiche che esercitano nel rispetto delle leggi, la Giunta, entro 6 mesi dalla data di delibera consiliare di approvazione del Regolamento, permetterà , mediante l'implementazione di un software di controllo, ai cittadini di segnalare, tramite e-mail anonime, eventuali soggetti che esercitano attività turistica senza le necessarie autorizzazioni.

Art.9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 - 472 - 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981. n. 689.

Art.10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni, o mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14/04/1910, n. 639.

Art.11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla riscossione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la stessa può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Menfi, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
4. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Art.12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di Agrigento ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 bis comma 15 quater DL. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 .

Art. 14

Pubblicazione

1. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e potrà essere consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Menfi.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.
4. Una volta l'anno l'assessore al turismo relazionerà sugli introiti percepiti dal comune e sulla destinazione di dette somme, nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo.